



Responsabilita' penale del medico pubblico per l' invio dei pazienti in clinica privata

Data 30 marzo 2003
Categoria medicina_legale

Cassazione Sezione Seconda Penale Sentenza n. 960 del 13 gennaio 2003

E' stata riportata con clamore dai Media la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna dichiarava E. G. responsabile dei delitti di abuso di ufficio e di truffa aggravata per essersi fatto pagare, mediante artifici e raggiri, parcelle milionarie per prestazioni effettuate quale professionista privato nei confronti di pazienti da lui conosciuti perché ricoverati presso la struttura pubblica di cui è dipendente (condanna alla pena di mesi sei di reclusione e L. 1.000.000 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per 1 anno).

Il G. aveva dapprima rappresentato al paziente M. C. e ai suoi congiunti l'imminenza di un pericolo inesistente e l'impossibilità di un ricovero tempestivo presso la struttura pubblica convincendoli ad eseguire gli esami più urgenti presso la clinica privata, di cui costoro prima ignoravano l'esistenza, poi aveva tentato di convincere i medesimi a scegliere la stessa clinica per un intervento chirurgico mediante la falsa spiegazione che la struttura pubblica al momento non disponeva di certe endoprotesi metalliche probabilmente necessarie.

Il condannato proponeva appello in Cassazione, la quale ha invece confermato la condanna.

La Cassazione ha sottolineato la violazione del dovere di fedeltà alla P.A. da parte del G. avendo egli fatto ricoverare presso una clinica privata il paziente proveniente dalla struttura pubblica da cui egli dipende senza essersi attivato nell'ambito della medesima struttura pubblica al fine di consentire l'immediato intervento.

Nel caso di necessita' di ricovero urgente (come prospettato al paziente), infatti, sarebbe stato doveroso " il ricovero immediato per procedere ad accertamenti tempestivi, eventualmente costringendo ad ulteriori attese pazienti le cui condizioni siano meno pressanti, e, nel caso, al tempestivo intervento chirurgico"; In tale situazione, quando il paziente tornò tre giorni dopo per ricoverarsi, il G. avrebbe dovuto per le vedute ragioni disporre il ricovero immediato e, ove questo fosse stato assolutamente impossibile per carenza di letti, avviare il paziente presso altra struttura ospedaliera disponibile, anziché consigliargli una serie di esami da effettuare in una struttura privata."

La Corte riconosceva nel comportamento del G. "la violazione di doveri professionali normativamente definiti" e confermava la condanna che però, essendo gli eventi accaduti nel 1993, risultava prescritta.